



Bruxelles, 21.11.2023
COM(2023) 721 final

2023/0407 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi dell'Unione per prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice nell'Unione per un determinato periodo contingente. Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquota ridotta o nulla per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti.

Il 20 dicembre 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 2021/2283¹ recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'Unione dei prodotti in questione.

Il regolamento è aggiornato con cadenza semestrale al fine di adeguarlo alle esigenze dell'industria dell'Unione.

La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria" (ETQG), ha esaminato tutte le richieste di contingenti tariffari autonomi pervenute dagli Stati membri.

A seguito di tale riesame, la Commissione ritiene che l'apertura di contingenti tariffari autonomi sia giustificata per un prodotto, attualmente non elencato nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio. Per altri sei prodotti si è reso necessario un aumento del volume contingente iniziale. Per un prodotto è opportuno prorogare il periodo contingente e adeguare il volume contingente su base annua, poiché il contingente tariffario è stato aperto per un periodo di sei mesi. È opportuno ritirare un prodotto per il quale un contingente tariffario non è più nell'interesse economico dell'Unione.

Per motivi di chiarezza è consigliabile pubblicare una versione consolidata dell'allegato del regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio, che sostituirà integralmente l'allegato precedente.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta non interessa i paesi che hanno un accordo commerciale preferenziale con l'Unione, i paesi candidati e i potenziali candidati ad accordi preferenziali con l'Unione (ad es. sistema di preferenze generalizzate, regime commerciale del gruppo dei paesi dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico, accordi di libero scambio).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è in linea con le politiche dell'Unione in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo, ambiente e relazioni esterne.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

¹ GU L 458 del 22.12.2021, pag. 33.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Le misure previste sono in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero, enunciati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi². Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 31 TFUE, "i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione". Di conseguenza un regolamento del Consiglio costituisce lo strumento appropriato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2013 il regime dei contingenti tariffari autonomi è stato oggetto di uno studio di valutazione sulle sospensioni tariffarie autonome³.

Le due misure sono infatti analoghe, tranne per il fatto che i contingenti tariffari autonomi limitano il volume di importazioni, mentre le sospensioni tariffarie autonome consentono la deroga totale o parziale ai normali dazi applicabili a talune merci importate nell'UE per un quantitativo illimitato. La valutazione ha concluso che il principio fondamentale del regime rimane valido. I risparmi sui costi per le imprese dell'Unione che importano merci nell'ambito del regime possono essere significativi. Tali risparmi possono a loro volta comportare più ampi benefici (ad esempio accresciute capacità concorrenziali, metodi di produzione più efficienti, creazione o mantenimento di posti di lavoro nell'Unione, ecc.), a seconda del prodotto, dell'impresa e del settore in questione. Dati più dettagliati sui risparmi realizzati grazie al presente regolamento figurano al punto 4 e nella scheda finanziaria legislativa allegata.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il gruppo "Economia tariffaria", composto da delegazioni provenienti da tutti gli Stati membri e dalla Turchia, ha coadiuvato la Commissione nella preparazione della presente proposta.

Il gruppo ha attentamente valutato ogni richiesta (nuova richiesta o richiesta di modifica). Ogni caso è stato esaminato nello specifico per accertare che non danneggiasse i produttori dell'Unione e che rafforzasse e consolidasse la competitività della produzione dell'Unione. I membri del gruppo hanno condotto la valutazione mediante dibattiti, mentre gli Stati membri hanno consultato i settori, le associazioni e le camere di commercio interessati nonché gli altri portatori di interessi.

² GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

³ https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2016-09/evaluation_suspensions_duties.pdf

Tutti i contingenti tariffari elencati erano oggetto di accordi o compromessi raggiunti nel corso del dibattito svoltosi in detto gruppo. Non sono stati individuati rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

- **Valutazione d'impatto**

La modifica proposta è di natura meramente tecnica e riguarda solo il campo di applicazione dei contingenti tariffari elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2283. Non è stata effettuata una valutazione d'impatto perché le modifiche proposte nell'elenco dei prodotti che beneficerebbero dei contingenti autonomi della tariffa doganale comune non dovrebbero avere effetti significativi.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide su alcun diritto fondamentale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha incidenza finanziaria sulle entrate. L'allegato contiene un nuovo prodotto. I dazi non riscossi corrispondenti a questo contingente tariffario autonomo sono calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il 2024. Tuttavia, a seguito della soppressione di un altro contingente tariffario e, di conseguenza, della reintroduzione delle tariffe, l'impatto sulla riscossione dei dazi doganali è stimato in un'eccedenza di 3,3 milioni di EUR all'anno. L'effetto positivo complessivo sulle risorse proprie tradizionali del bilancio UE è stimato a 2,5 milioni di EUR all'anno (pari al 75 % del totale). La scheda finanziaria legislativa illustra in modo più dettagliato l'incidenza sul bilancio della proposta.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le misure proposte sono gestite nel quadro della tariffa integrata dell'Unione europea "TARIC" (integrate nella TARIC e gestite dalla banca dati QUOTA) e applicate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio¹ ha aperto contingenti tariffari autonomi dell'Unione ("contingenti"). I prodotti compresi in detti contingenti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
- (2) Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un adeguato approvvigionamento di un determinato prodotto industriale e tenuto conto del fatto che nessun prodotto identico, equivalente o di sostituzione è fabbricato in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario aprire il nuovo contingente recante il numero d'ordine 09.2558 a dazio zero per un quantitativo adeguato di tale prodotto.
- (3) Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un approvvigionamento adeguato di taluni prodotti industriali, è opportuno aumentare i volumi dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2828 e 09.2855.
- (4) Poiché la capacità produttiva dell'Unione per taluni prodotti industriali è stata aumentata, i volumi dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2561, 09.2575, 09.2583, 09.2682, 09.2742 e 09.2857 dovrebbero essere ridotti.
- (5) Per il contingente recante il numero d'ordine 09.2562 è opportuno prorogare il periodo contingenziale e adeguare il volume contingenziale su base annua, poiché il contingente è stato aperto solo per un periodo di sei mesi ed è ancora nell'interesse dell'Unione mantenerlo.
- (6) Poiché non è più nell'interesse dell'Unione mantenere il contingente recante il numero d'ordine 09.2681, tale contingente dovrebbe essere chiuso a decorrere dal 1° gennaio 2024.
- (7) Tenuto conto delle modifiche da apportare e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (UE) 2021/2283.

¹ Regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 33).

- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2283.
- (9) Al fine di evitare interruzioni nell'applicazione del regime contingentale e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2011, in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi², le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti dei prodotti interessati dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) 2021/2283 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

² GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2024: 24 620 400 000 EUR

3. INCIDENZA FINANZIARIA

La proposta non ha incidenza finanziaria

La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha incidenza finanziaria sulle entrate, con il seguente effetto:

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno: 2024]
Articolo 120	<i>Impatto sulle risorse proprie</i>	1.1.2024	+ 2,5

L'allegato contiene un nuovo prodotto. I dazi non riscossi corrispondenti a questo contingente tariffario, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il 2024, ammontano a 15 723 EUR all'anno.

Un prodotto è stato ritirato dal presente allegato a seguito del ripristino dei dazi doganali. Ciò rappresenta un aumento di 3 345 743 EUR all'anno nella riscossione dei dazi, calcolato sulla base delle statistiche del 2022.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza positiva sulle entrate per il bilancio dell'UE derivante dal presente regolamento è stimata a $15\,723 - 3\,345\,743\text{ EUR} = +3\,330\,020\text{ EUR}$ (importo lordo, compresi i costi di riscossione) $\times 0,75 = +2\,497\,515\text{ EUR}$ all'anno (importo netto).

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Inoltre gli Stati membri possono effettuare tutti i controlli doganali che ritengono opportuni nell'ambito della gestione del rischio che intraprendono, come previsto dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.